SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 11 novembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 1994.

Dichiarazione dello stato di emergenza connesso alla situazione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella provincia di Milano.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 51461 del 16 aprile 1994, in cui veniva preso atto che la situazione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, nella regione Lombardia e nelle singole province lombarde, risulta di tale entità da determinare rilevanti difficoltà di soluzioni immediate, evidenziata in data 14 aprile 1994 dal comitato operativo istituito per l'applicazione della legge regionale n. 21/1993;

Preso atto che la situazione richiamata è in misura rilevante e preponderante determinata dal deficit di smaltimento della provincia di Milano, che finisce per gravare in modo non più tollerabile sulle restanti province;

Rilevato che le procedure di adozione del piano della provincia di Milano per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, previsto dalla citata legge regionale n. 21/1993, sono ancora in fase preliminare ed implicano tempi tecnici di operatività incompatibili con la gravità dell'emergenza esistente in tale provincia;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 1994;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa è dichiarato a far tempo dal 4 novembre 1994 e fino al 31 luglio 1995 lo stato di emergenza in ordine alla situazione determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella provincia di Milano.

Roma, 8 novembre 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

94A7200

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 1994.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 1994 concernente dichiarazione dello stato di emergenza nei comuni delle regioni colpite da avversità atmosferiche e da eventi alluvionali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerate le eccezionali avversità atmosferiche ed i conseguenti eventi alluvionali che hanno colpito ampie aree del territorio nazionale;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il proprio decreto in data 8 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 9 novembre 1994;

Visto il decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 1994;

Decreta:

Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, il dispositivo è sostituito dal seguente:

«Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 30 giugno 1995 lo stato di emergenza nei comuni delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana, colpiti dagli eventi alluvionali di cui in premessa ed individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624».

Roma, 10 novembre 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

94A7218

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 1994.

Immediati interventi per fronteggiare lo stato di emergenza nella provincia di Milano in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 51461 del 16 aprile 1994, in cui veniva preso atto che la situazione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili. nella regione Lombardia e nelle singole province lombarde, risulta di tale entità da determinare rilevanti difficoltà di soluzioni immediate, evidenziata in data 14 aprile 1994 dal comitato operativo istituito per l'applicazione della legge regionale n. 21/1993;

Preso atto che la situazione richiamata è in misura rilevante e preponderante determinata dal deficit di smaltimento della provincia di Milano, che finisce per gravare in modo non più tollerabile sulle restanti province;

Rilevato che le procedure di adozione del piano della provincia di Milano per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, previsto dalla citata legge regionale n. 21/1993, sono ancora in fase preliminare ed implicano tempi tecnici di operatività incompatibili con la gravità dell'emergenza esistente in tale provincia;

Preso atto delle proposte del citato comitato operativo, secondo le quali le situazioni di emergenza esistenti nelle province diverse da quella di Milano sono fronteggiabili con provvedimenti di mutuo soccorso interprovinciale, mentre la situazione della provincia di Milano richiede l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti;

Considerato che, per quanto sopra esposto, la giunta regionale della Lombardia ha deliberato in data 16 aprile 1994 la richiesta di attribuire al presidente della provincia di Milano o suo delegato i poteri *extra ordinem* sulla base di provvedimenti straordinari ed urgenti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di fronteggiare con tempestività ed efficacia la situazione di grave rischio ambientale;

Vista la nota del 22 aprile 1994, con la quale l'assessore all'ambiente ed all'ecologia della regione Lombardia sollecita l'adozione di misure straordinarie;

Considerato che, nella riunione del 4 novembre 1994, il Consiglio dei Ministri ha rilevato, sulla base della relazione del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, la grave situazione di pericolo determinatasi nel territorio della provincia di Milano, ha deliberato lo stato di emergenza fino al 31 luglio 1995, ha ravvisato la necessità di

immediati interventi da attuarsi mediante la nomina di apposito commissario delegato ed ha autorizzato il Presidente del Consiglio dei Ministri ad intervenire ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerati i principi espressi dalla Corte costituzionale con sentenza n. 617 del 30 dicembre 1987;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. Il prefetto dott. Vincenzo Gallitto è delegato ad attivare, d'intesa con le amministrazioni locali interessate, gli interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza verificatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili nella provincia di Milano.

2. Il commissario delegato, sulla base degli atti programmatori regionali e provinciali, individuerà ed attuerà gli interventi di primaria urgenza, che dovranno essere realizzati entro il 31 luglio 1995.

Art. 2.

1. Il commissario delegato provvederà all'espletamento dell'incarico, con facoltà di avvalersi di due sub commissari forniti dei poteri che lo stesso delegherà loro. Egli potrà avvalersi altresì delle autorità e degli uffici competenti in materia, adottando, ove necessario, anche provvedimenti in deroga alle seguenti norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni;

legge 2 febbraio 1973, n. 14;

legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 8, primo comma, secondo periodo;

legge 8 giugno 1990, n. 142;

decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, in materia di appalti di pubbliche forniture;

legge della regione Lombardia 1° luglio 1993, n. 21;

legge della regione Lombardia 14 dicembre 1991, n. 33;

legge della regione Lombardia 7 giugno 1980, n. 94, e successive modificazioni ed integrazioni e relativi regolamenti di attuazione;

legge della regione Lombardia 11 novembre 1983, n. 86, e successive leggi attuative;

legge della regione Lombardia 9 aprile 1994, n. 11;

legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 6;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55;

decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, e successive modificazioni;

decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;

le procedure di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 20;

le normative statali e regionali in materia di espropriazioni, salvaguardando il diritto di indennizzo dei soggetti espropriandi.

2. Ai fini di cui in premessa il commissario delegato potrà:

ordinare ai sindaci di porre in essere le attività di raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti ingombranti, della frazione umida, della frazione secca, dei materiali da imballaggio di competenza dei consorzi obbligatori per il riciclaggio dei contenitori per liquidi, e di altre frazioni valorizzabili, nonché attivare ogni altro intervento atto a ridurre i quantitativi di rifiuti solidi urbani destinati allo smaltimento;

ordinare ai consorzi obbligatori per il recupero degli imballaggi per liquidi in vetro, in plastica e metallo di ritirare e avviare a recupero i contenitori medesimi;

disporre il divieto di conferimento in discarica di determinate tipologie di rifiuti suscettibili di valorizzazione anche energetica;

prorogare i termini di efficacia di provvedimenti amministrativi regionali;

disporre ulteriori conferimenti, anche con ampliamento di volumi e superfici, mediante provvedimenti di occupazione d'urgenza e requisizione temporanea di aree presso impianti già autorizzati;

identificare, anche sulla base del «Programma a breve termine» di cui alla legge regionale n. 21/1993 e del piano provinciale redatto ed in corso di adozione da parte della provincia di Milano, nuovi impianti da attivarsi nella fase di emergenza;

favorire la realizzazione di impianti di recupero di energia e di materie in attuazione del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 619;

disporre l'esecuzione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero, l'integrazione ed il completamento di impianti esistenti o in costruzione, approvandone i progetti, provvedendo alle occupazioni d'urgenza ed agli espropri, eseguendo opere, anche in deroga alle disposizioni sugli appalti, autorizzandone l'esercizio e affidandone la titolarità ad enti pubblici;

disporre, per i nuovi impianti e per quelli esistenti, oggetto degli interventi di cui sopra, la messa in sicurezza e gli interventi di post-gestione.

3. Gli impianti di cui al comma 2 potranno essere anche oggetto di concessione di progettazione e realizzazione con oneri a carico dell'amministrazione, ovvero di concessione unitaria di costruzione e gestione senza oneri per l'amministrazione.

4. Il commissario delegato è tenuto alla rendicontazione mensile delle spese sostenute per le attività di cui alla presente ordinanza.

Art. 3.

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, il commissario delegato potrà avvalersi di personale delle amministrazioni centrali e locali, del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio, in particolare del Servizio geologico nazionale, dell'Istituto superiore di sanità, delle aziende municipalizzate e del personale dei consorzi di smaltimento, del comitato tecnico regionale, nonché dei tecnici della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e dell'ENEA.

2. In favore di tale personale e del commissario è autorizzata la corresponsione di una indennità pari all'importo corrispondente a 70 ore di lavoro straordinario mensile, calcolato sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza.

3. Il commissario può affidare, a personale tecnico delle amministrazioni di cui al comma 1, la progettazione delle opere da realizzare. Le relative indennità sono determinate su base mensile, in misura pari all'importo corrispondente a 150 ore mensili di lavoro straordinario, calcolato sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza.

4. Per l'approvazione dei progetti di cui al comma 3, il commissario si avvale di un comitato tecnico composto da non più di cinque esperti, nominati dal commissario stesso. L'importo dei relativi compensi è stabilito dal commissario.

5. In relazione alle missioni del personale di cui al presente articolo, richieste o autorizzate dal commissario o dai suoi delegati, è riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza, intendendosi autorizzato l'uso del mezzo proprio con rimborso degli oneri relativi alla polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44. Le amministrazioni di appartenenza sono autorizzate ad anticipare e liquidare, a carico dei pertinenti capitoli di bilancio, i trattamenti di missione e gli eventuali rimborsi assicurativi in favore del rispettivo personale, che verranno rimborsati dal commissario sulla base di documentate richieste.

Art. 4.

1. Al fine di assicurare il finanziamento delle opere da realizzare, il commissario delegato può disporre l'utilizzo delle somme già destinate dallo Stato, nonché dagli enti locali per interventi nella provincia di Milano per la realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti urbani, anche con una diversa localizzazione degli stessi, comprese quelle attribuite sui fondi FIO ancorché revocate con deliberazione CIPE 3 agosto 1993, quelle attribuite su fondi del Ministero dell'ambiente nonché quelle attribuite ai sensi degli articoli 1, 1-*bis*, 1-*ter* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. In tale caso il commissario assumerà in nome e per conto dei rispettivi enti locali i mutui con la Cassa depositi e prestiti. La concessione dei mutui potrà avvenire con determina del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, assumendo i poteri del consiglio di amministrazione, al quale verranno comunicate, nella prima adunanza utile, le concessioni effettuate. I rappresentanti legali degli enti possono essere nominati sub commissari personalmente responsabili della regolare esecuzione dei lavori e della gestione degli impianti. In ogni caso la consegna dei lavori non potrà essere effettuata prima della formale concessione del mutuo e le erogazioni in conto del mutuo verranno disposte sulla base di certificati di spesa vistati dal direttore dei lavori e dai sub commissari.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per le esigenze derivanti dalla eventuale requisizione di aziende o impianti, si provvede altresì mediante l'utilizzo, quanto a lire 25 miliardi, delle disponibilità in conto residui iscritte al cap. 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1993, che sono versate sul pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Per il servizio di smaltimento effettuato attraverso gli impianti pubblici e privati di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato può fissare una apposita tariffa, determinata secondo criteri tali da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio degli impianti di quelli relativi alla bonifica e al ripristino delle aree, nonché la giusta remunerazione del capitale investito, conseguentemente disponendo le anticipazioni finanziarie ai sub-commissari, laddove nominati, con l'obbligo di rendicontazione delle spese sostenute per l'esercizio degli stessi impianti.

Art. 5.

1. La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e per il tramite del commissario del Governo nella regione Lombardia comunicata ai sindaci interessati ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Roma, 8 novembre 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

94A7202

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 ottobre 1994.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, comprese le compagnie carenanti e ramo industriale di Genova.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, concernente misure urgenti per il risanamento della gestione dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1991, n. 85;

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, concernente la soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed interventi in favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro datato 9 febbraio 1990 con il quale sono stati individuati i termini, i criteri e le modalità per l'attribuzione dei benefici di cui al comma 4 dell'art. 3 della legge n. 58/1990 sopracitata;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 508, concernente interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione datato 4 marzo 1994, concernente la revisione del numero dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali da collocare in Cassa integrazione straordinaria nell'anno 1993 sulla base delle esigenze manifestatesi nel corso del predetto anno in relazione all'andamento di traffici e l'assegnazione di ulteriori 230 unità nell'ambito delle 1800 previste dal decreto-legge n. 100/1994;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge sopracitato, ai fini dell'assegnazione dei benefici del pensionamento anticipato e dell'indennità per il trattamento massimo straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi i lavoratori delle compagnie carenanti e ramo industriale del porto di Genova, vanno determinate per l'anno 1994 le dotazioni organiche e le relative eccedenze di ciascuna compagnia e gruppo portuale sulla base di specifici progetti di riorganizzazione e di piani di esodo predisposti in sede locale in relazione alla trasformazione in corso nel settore, nonché sulla base del numero delle giornate lavorate nell'anno 1992 e nell'anno 1993 tenendo, altresì, conto delle prospettive dei traffici;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione datato 22 luglio 1994 con il quale si è proceduto alla revisione del numero dei lavoratori e dei dipendenti, individuato per ciascuna compagnia portuale, ai fini dell'utilizzo del beneficio della Cassa integrazione guadagni straordinaria nel corso del primo semestre 1994, sulla base delle esigenze manifestatesi nel predetto periodo in relazione all'andamento dei traffici;

Visti i decreti ministeriali precedenti con i quali è stata disposta la corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali siti sul territorio nazionale per il periodo dal 1° marzo 1987 al 31 dicembre 1993;

Considerata la necessità di continuare a corrispondere la predetta indennità prevista dalle vigenti disposizioni, ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, così elencati nelle allegate tabelle, che fanno parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994 e comunque per l'intera durata delle sospensioni;

Decreta:

È disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, comprese le compagnie carenanti e ramo industriale di Genova, così elencati nelle allegate tabelle che fanno parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994, e per la durata dell'intera sospensione, così come disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, dall'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1990, n. 85, dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, dall'art. 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dall'art. 1, comma 9, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 508.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sostituisce ed annulla quello del 27 aprile 1994, n. 14756.

Roma, 21 ottobre 1994

Il Ministro: MASTELLA

TABELLA *A*

COMPAGNIE PORTUALI	Lavoratori portuali iscritti nei registri al 24-2-1994	Dotazioni organiche lavoratori portuali anno 1994	Eccedenze
Ancona	90	72	18
Anzio	10	4	6
Arbatax	30	6	24
Augusta-Siracusa	66	20	46
Baia	22	6	16
Bari	31	16	15
Brindisi	74	40	34
Cagliari	57	50	7
Castellammare di Stabia	27	12	15
Catania	86	40	46
Chioggia	166	96	70
Civitavecchia	256	116	140
Crotone	35	15	20
Gaeta	38	20	18
Gallipoli	12	0	12
Gela	37	7	30
Genova Carenanti	12	6	6
Genova M. V. - Carboni	1.156	666	490
Imperia	30	10	20
La Spezia	110	70	40
Livorno	826	390	436
Manfredonia	104	50	54
Marina di Carrara	183	123	60
Marsala-Mazara del Vallo	16	5	11
Messina	7	0	7
Milazzo-Lipari	24	10	14
Molfetta-Barletta-Trani	40	20	20
Monfalcone	163	103	60
Monopoli	7	0	7
Napoli	247	140	107
Olbia	106	70	36
Palermo-Termini Imerese	210	110	100
Pescara	9	5	4
Piombino-Portoferraio	84	64	20
Porto Empedocle-Licata	51	6	45
Porto Nogaro	39	23	16
Portoscuso	19	17	2
Porto Torres	17	12	5
Pozzuoli	16	6	10
Ravenna	610	400	210
Reggio Calabria	15	9	6
Riposto	9	0	9
Salerno	327	127	200
Sant'Antioco	29	17	12
Savona	225	145	80
Taranto	143	70	73
Torre Annunziata	1	0	1
Trapani	14	12	2
Trieste	524	234	290
Venezia	339	214	125
Viareggio	18	6	12
Vibo Valentia M.	6	0	6
Lampedusa	7	0	7
TOTALI . . .	6.780	3.660	3.120

TABELLA *B*

COMPAGNIE PORTUALI	Dotazioni organiche dipendenti al 24 febbraio 1994			Dotazioni organiche dipendenti anno 1994			Eccedenze
	Imp	Op	Tot	Imp	Op	Tot	
Ancona	3	0	3	2	0	2	1
Anzio	0	0	0	0	0	0	0
Arbatax	1	0	1	0	0	0	1
Augusta-Siracusa	1	0	1	0	0	0	1
Baia	1	0	1	0	0	0	1
Bari	1	0	1	0	0	0	1
Brindisi	1	0	1	0	0	0	1
Cagliari	6	1	7	2	0	2	5
Castellammare di Stabia	3	0	3	1	0	1	2
Catania	2	1	3	2	0	2	1
Chioggia	8	3	11	4	0	4	7
Civitavecchia	10	1	11	6	0	6	5
Crotone	1	0	1	0	0	0	1
Gaeta	2	0	2	1	0	1	1
Gallipoli	0	0	0	0	0	0	0
Gela	1	0	1	0	0	0	1
Genova Carenanti	0	0	0	0	0	0	0
Genova M.V. - Carboni	45	0	45	29	0	29	16
Imperia	1	0	1	0	0	0	1
La Spezia	3	0	3	2	0	2	1
Livorno	39	4	43	20	0	20	23
Manfredonia	4	2	6	2	0	2	4
Marina di Carrara	8	7	15	5	0	5	10
Marsala-Mazara del Vallo	0	0	0	0	0	0	0
Messina	1	0	1	0	0	0	1
Milazzo-Lipari	2	0	2	1	0	1	1
Molfetta-Barletta-Trani	3	0	3	1	0	1	2
Monfalcone	5	3	8	4	0	4	4
Monopoli	0	0	0	0	0	0	0
Napoli	13	0	13	6	0	6	7
Olbia	6	0	6	3	0	3	3
Palermo-Termini Imerese	5	2	7	4	0	4	3
Pescara	2	0	2	1	0	1	1
Piombino-Portoferraio	1	0	1	1	0	1	0
Porto Empedocle-Licata	4	0	4	1	0	1	3
Porto Nogaro	2	1	3	1	0	1	2
Portoscuso	3	0	3	1	0	1	2
Porto Torres	2	0	2	1	0	1	1
Pozzuoli	0	0	0	0	0	0	0
Ravenna	18	31	49	15	0	15	34
Reggio Calabria	1	0	1	0	0	0	1
Riposto	0	0	0	0	0	0	0
Salerno	3	3	6	3	0	3	3
Sant'Antioco	2	0	2	1	0	1	1
Savona	11	1	12	6	0	6	6
Taranto	5	0	5	3	0	3	2
Torre Annunziata	2	0	2	0	0	0	2
Trapani	1	0	1	0	0	0	1
Trieste	20	2	22	13	0	13	9
Venezia	27	39	66	9	0	9	57
Viareggio	1	0	1	0	0	0	1
Vibo Valentia M.	0	0	0	0	0	0	0
Lampedusa	1	0	1	0	0	0	1
TOTALI	282	101	383	151	0	151	232

TABELLA *C*

COMPAGNIE PORTUALI	Dotazioni organiche lavoratori portuali	Eccedenze	Dotazioni organiche dipendenti	Eccedenze	Totale eccedenze	Rideterminazione CIG 1° semestre 1994
Ancona	72	18	2	1	19	1
Anzio	4	6	0	0	6	6
Arbatax	6	24	0	1	25	25
Augusta-Siracusa	20	46	0	1	47	34
Baia	6	16	0	1	17	16
Bari	16	15	0	1	16	9
Brindisi	40	34	0	1	35	34
Cagliari	50	7	2	5	12	0
Castellammare di Stabia	12	15	1	2	17	4
Catania	40	46	2	1	47	25
Chioggia	96	70	4	7	77	55
Civitavecchia	116	140	6	5	145	105
Crotone	15	20	0	1	21	14
Gaeta	20	18	1	1	19	9
Gallipoli	0	12	0	0	12	8
Gela	7	30	0	1	31	21
Genova Carenanti	6	6	—	—	6	4
Genova M.V. - Carboni	666	490	29	16	506	234
Imperia	10	20	0	1	21	18
La Spezia	70	40	2	1	41	16
Livorno	390	436	20	23	459	168
Manfredonia	50	54	2	4	58	58
Marina di Carrara	123	60	5	10	70	10
Marsala-Mazara del Vallo	5	11	0	0	11	10
Messina	0	7	0	1	8	6
Milazzo-Lipari	10	14	1	1	15	7
Molfetta-Barletta-Trani	20	20	1	2	22	20
Monfalcone	103	60	4	4	64	10
Monopoli	0	7	0	0	7	2
Napoli	140	107	6	7	114	73
Olbia	70	36	3	3	39	1
Palermo-Termini Imerese	110	100	4	3	103	58
Pescara	5	4	1	1	5	1
Piombino-Portoferraio	64	20	1	0	20	16
Porto Empedocle-Licata	6	45	1	3	48	36
Porto Nogaro	23	16	1	2	18	3
Portoscuso	17	2	1	2	4	1
Porto Torres	12	5	1	1	6	2
Pozzuoli	6	10	0	0	10	6
Ravenna	400	210	15	34	244	124
Reggio Calabria	9	6	0	1	7	1
Riposto	0	9	0	0	9	6
Salerno	127	200	3	3	203	145
Sant'Antioco	17	12	1	1	13	17
Savona	145	80	6	6	86	8
Taranto	70	73	3	2	75	52
Torre Annunziata	0	1	0	2	3	3
Trapani	12	2	0	1	3	3
Trieste	234	290	13	9	299	158
Venezia	214	125	9	57	182	70
Viareggio	6	12	0	1	13	13
Vibo Valentia M.	0	6	0	0	6	3
Lampedusa	0	7	0	1	8	5
TOTALI	3.660	3.120	151	232	3.352	1.734

94A7151

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 ottobre 1994.

Determinazione della misura e delle modalità di versamento del contributo dovuto per l'anno 1994 al «Fondo di garanzia per le vittime della caccia».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Visto l'art. 10 del decreto ministeriale 22 giugno 1993 n. 346, recante norme per la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1993 con il quale sono state determinate la misura o le modalità di versamento del contributo dovuto a favore del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, per gli anni 1992 e 1993;

Ritenuta la necessità di determinare la misura del ripetuto contributo per l'anno 1994;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1994 con il quale è stato costituito il comitato del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Considerato che la limitata operatività temporale del citato Fondo non consente una compiuta verifica delle effettive esigenze del fondo stesso;

Ritenuto, pertanto, che appare opportuno confermare per l'anno 1994 la misura del contributo già stabilita per gli anni precedenti con il citato decreto ministeriale 12 ottobre 1993;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1994 il contributo di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è determinato nella misura del 5 per cento dei premi incassati nello stesso anno per l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante, nell'esercizio dell'attività venatoria, dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività stessa, al netto della detrazione per gli oneri di gestione.

Art. 2.

Restano ferme le modalità di versamento del contributo di cui al precedente art. 1, stabilite con il decreto ministeriale 12 ottobre 1993, nelle premesse citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 1994

Il Ministro: GNUTTI

94A7154

DECRETO 7 novembre 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Istituto toscano costruzioni (ITC) S.p.a., in liquidazione», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1994 con il quale la società fiduciaria e di revisione «Electa S.r.l.», con sede legale in Firenze, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, a seguito della dichiarazione dello stato di insolvenza ed è stato nominato commissario liquidatore la dott.ssa Fabiola Polverini, nata il 30 luglio 1961 a Monterchi (Arezzo), con studio in Firenze, via Carducci, 16;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1994 con il quale sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza presso la società fiduciaria e di revisione «Electa S.r.l.» i signori:

avv. Enzo Paolini, nato a Cosenza il 2 ottobre 1957, in qualità di esperto, con funzioni di presidente;

dott. Marcello Rhodio, nato a Roma il 28 luglio 1957, in qualità di esperto;

dott. Guido L'Occaso, nato a Roma il 29 gennaio 1938, in qualità di esperto;

Vista la sentenza 19 ottobre 1994 con la quale il tribunale di Firenze - Sezione fallimenti, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Istituto toscano costruzioni (ITC) S.p.a., in liquidazione», con sede in Firenze, viale Belfiore, 45/47, in quanto risulta società controllante la società «Electa S.r.l.», già posta in liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera *A)*, del decreto-legge n. 233/1986, occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Istituto toscano costruzioni (ITC) S.p.a., in liquidazione», con sede in Firenze, viale Belfiore, 45/47;

Decreta:

1. La società «Istituto toscano costruzioni (ITC) S.p.a., in liquidazione», con sede in Firenze, viale Belfiore, 45/47, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura è preposto il commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa della «Electa S.r.l.» dott.ssa Fabiola Polverini, nata il 30 luglio 1961 a Monterchi (Arezzo), con studio in Firenze, via Carducci, 16.

3. Alla medesima procedura è preposto altresì, il comitato di sorveglianza della «Electa S.r.l.», composto dai signori:

avv. Enzo Paolini, nato a Cosenza il 2 ottobre 1957, in qualità di esperto, con funzioni di presidente;

dott. Marcello Rhodio, nato a Roma il 28 luglio 1957, in qualità di esperto;

dott. Guido L'Occaso, nato a Roma il 29 gennaio 1938, in qualità di esperto;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1994

Il Ministro: GNUTTI

94A7153

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 agosto 1994.

Rettifica alla deliberazione 13 aprile 1994 concernente la revoca del finanziamento relativo al progetto FIO '86 n. 259 denominato «Restauro e valorizzazione del sistema fortificato di Cittadella».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista al propria delibera del 13 aprile 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1994 concernente la revoca del finanziamento relativo al progetto FIO '86 n. 259 denominato «Restauro e valorizzazione del sistema fortificato di Cittadella».

Considerato che la predetta delibera, per mero errore materiale, è stata erroneamente titolata «Revoca parziale del finanziamento relativo al progetto FIO '86 n. 259», trattandosi, invece, di revoca totale come si evince peraltro dal contenuto del provvedimento stesso;

Ritenuto necessario procedere alla relativa rettifica al fine di consentire l'attuazione alla delibera sopra richiamata;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Il titolo della delibera del 13 aprile 1994 concernente il progetto FIO '86 n. 259 richiamata nelle premesse è così rettificato: «Revoca totale del finanziamento relativo al progetto FIO '86 n. 259».

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Roma, 3 agosto 1994

94A7158

DELIBERAZIONE 3 agosto 1994.

Rettifica alla deliberazione 13 aprile 1994 concernente la revoca del finanziamento relativo al progetto FIO '89 n. 141 denominato «Museo d'arte contemporanea di Firenze» per l'importo di lire 18 miliardi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista al propria delibera del 13 aprile 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 153 del 2 luglio 1994 concernente la revoca del finanziamento relativo al progetto FIO '89 n. 141 denominato «Museo d'arte contemporanea di Firenze» per l'importo di lire 18 miliardi;

Considerato che la predetta delibera, per mero errore materiale, è stata erroneamente titolata «Revoca parziale del finanziamento relativo al progetto FIO '89 n. 141», trattandosi, invece, di revoca totale come si evince peraltro dal contenuto del provvedimento stesso;

Ritenuto necessario procedere alla relativa rettifica al fine di consentire l'attuazione alla delibera sopra richiamata;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Il titolo della delibera del 13 aprile 1994 concernente il progetto FIO '89 n. 141 richiamata nelle premesse è così rettificato: «Revoca totale del finanziamento relativo al progetto FIO '89 n. 141».

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Roma, 3 agosto 1994

94A7157

DELIBERAZIONE 11 ottobre 1994.

Approvazione del piano specifico di intervento per il settore pataticolo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi programmati in agricoltura che si propone il fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 752/1986 ed in particolare il comma 1 che attribuisce al CIPE le funzioni precedentemente esercitate dal CIPAA di programmazione in materia di politica agricola, agroalimentare e forestale;

Visto il secondo comma del suddetto art. 2, secondo cui il CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, adotta le determinazioni in cui si articola il Piano agricolo nazionale: il programma quadro, i piani specifici d'intervento, le direttive di coordinamento;

Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, ed in particolare l'art. 1 che differisce le disposizioni di cui alla legge n. 752/1986 sino alla data di entrata in vigore della legge sul nuovo programma pluriennale per l'attuazione di interventi in agricoltura comunque non oltre il 1992;

Vista la delibera del CIPE, in data 13 ottobre 1989, che approva la revisione del programma quadro del Piano agricolo nazionale 1986-1990, predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 1989;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vista la proposta di piano specifico di intervento per il settore florovivaistico presentata dal Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali con note n. GL16 del 13 gennaio 1994;

Viste le modifiche apportate alla proposta del piano specifico di intervento succitata trasmessa dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con nota n. GL 1784 del 16 giugno 1994;

Considerato che su detta proposta il comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 2, comma 2, della succitata legge n. 752/1986, ha svolto l'istruttoria prevista;

Considerato altresì che sulla medesima proposta si è espressa favorevolmente in data 2 agosto 1994 la Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 12 della legge n. 400/1988;

Udita la relazione del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali;

Delibera:

1. È approvato il piano specifico d'intervento per il settore pataticolo in allegato che viene a far parte integrante della presente delibera.

2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, entro tre mesi dall'approvazione da parte del CIPE del piano specifico di intervento per il settore pataticolo dovranno far pervenire i piani regionali attuativi dello stesso al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Tali piani dovranno essere inoltrati al CIPE assieme ad una relazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali che evidenzi la coerenza delle scelte regionali con gli obiettivi del piano di settore.

3. Al fine di consentire una puntuale attuazione del piano ed a supporto delle attività del Comitato Stato-regioni di cui alla legge n. 491/1993, citata nelle premesse, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali provvederà alla costituzione di un gruppo di valutazione interministeriale con la partecipazione delle regioni, con il compito di individuare ed analizzare le cause che ostacolano la realizzazione degli obiettivi assunti dal piano e proporre gli adeguati correttivi.

Il gruppo provvederà annualmente ad elaborare una relazione sullo stato di attuazione del piano che il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sottoporrà all'attenzione del CIPE.

Roma, 11 ottobre 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

94A7159

DELIBERAZIONE 11 ottobre 1994.

Approvazione del piano specifico di intervento per il settore florovivaistico.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi programmati in agricoltura che si propone il fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 752/1986 ed in particolare il comma 1 che attribuisce al CIPE le funzioni precedentemente esercitate dal CIPAA di programmazione in materia di politica agricola, agroalimentare e forestale;

Visto il secondo comma del suddetto art. 2, secondo cui il CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, adotta le determinazione in cui si articola il Piano agricolo nazionale: il programma quadro, i piani specifici d'intervento, le direttive di coordinamento;

Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, ed in particolare l'art. 1 che differisce le disposizioni di cui alla legge n. 752/1986 sino alla data di entrata in vigore della legge sul nuovo programma pluriennale per l'attuazione di interventi in agricoltura comunque non oltre il 1992;

Vista la delibera del CIPE, in data 13 ottobre 1989, che approva la revisione del programma quadro del Piano agricolo nazionale 1986-1990, predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 1989;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vista la proposta di piano specifico di intervento per il settore florovivaistico presentata dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con nota n. GL15 del 13 gennaio 1994;

Viste le modifiche apportate alla proposta del piano specifico di intervento succitata trasmessa dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con nota n. GL 1784 del 16 giugno 1994;

Considerato che su detta proposta il comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 2, comma 2, della succitata legge n. 752/1986, ha svolto l'istruttoria prevista;

Considerato altresì che sulla medesima proposta si è espressa favorevolmente in data 2 agosto 1994 la conferenza Stato-regioni di cui all'art. 12 della legge n. 400/1988;

Udita la relazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Delibera:

1. È approvato il piano specifico d'intervento per il settore florovivaistico in allegato che viene a far parte integrante della presente delibera.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro tre mesi dall'approvazione da parte del CIPE del piano specifico di intervento per il settore florovivaistico dovranno far pervenire i programmi regionali attuativi dello stesso al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Tale piano dovrà essere inoltrato al CIPE assieme ad una relazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali che evidenzi la coerenza delle scelte regionali con gli obiettivi del piano di settore.

3. Al fine di consentire una puntuale attuazione del piano ed a supporto delle attività del Comitato Stato-regioni di cui alla legge n. 491/1993, citata nelle premesse, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali provvederà alla costituzione di un gruppo di valutazione interministeriale con la partecipazione delle regioni, con il compito di individuare ed analizzare le cause che ostacolano la realizzazione degli obiettivi assunti dal piano e proporre gli adeguati correttivi.

Il gruppo provvederà annualmente ad elaborare una relazione sullo stato di attuazione del piano che il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sottoporrà all'attenzione del CIPE.

Roma, 11 ottobre 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

94A7160

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936 n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni relativo a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, concernente la libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari degli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo a riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare il comma 1 dell'art. 16 relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la proposta di trasformazione delle scuole dirette a fini speciali per tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, di terapisti della riabilitazione e per tecnici di laboratorio biomedico nei corrispondenti corsi di diploma universitario;

Vista la relativa proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 16 giugno 1994; senato accademico del 12 luglio 1994; consiglio di amministrazione del 19 luglio 1994);

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 26 ottobre 1994;

Decreta:

Gli articoli dal 172 al 177, dal 219 al 224 e dal 262 al 267 sono abrogati; l'art. 156 è modificato come segue; sono altresì inseriti gli articoli dal 100 al 108 con relativo scorrimento dei successivi articoli.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E PSICOSOCIALE

Art. 100 *(Finalità, organizzazione generale, nome di accesso.* — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario in tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale articolato nei seguenti indirizzi:

a) riabilitativo;

b) socio-psicoterapico;

c) sociale.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale. Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, con menzione dell'indirizzo seguito.

3. In relazione alla normativa comunitaria con l'osservanza delle relative specifiche nome, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario in tecnici di riabilitazione psichiatrica e psicosociale finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le fiinzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Il numero degli iscrivibili al corso di diploma non può comunque essere superiore a 25 studenti per anno per un totale di 75 studenti.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chiurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

6. L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di un indirizzo di diploma universitario possono iscriversi al terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 101 *(Ordinamento didattico).* — 1. Il corso di diploma prevede 4600 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 650 ore, secondo anno 620 ore, terzo anno 460 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 720 ore nel primo anno (360 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre), e 1250 ore nel terzo anno (625 per semestre).

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrativi, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che devono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima e seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o in diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dal singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi del diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti tra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte della commissione d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline sono le seguenti:

I Anno - I semestre.

Area A - *Propedeutica* (crediti 6).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:
fisica medica;
biofisica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:
istologia;
anatomia umana;
neuroanatomia.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:
biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.5. Inglese scientifico.

A.6. Attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (360 ore).

I Anno - II semestre.

Area B - *Funzioni del corpo umano e riabilitazione generale* (crediti 6).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi del funzionamento dell'organismo umano e delle basi scientifiche dell'attività motorie e del comportamento, nonché le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa della dimensione psicologica umana e del linguaggio.

B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia umana:
chimica biologica;
fisiologia umana;
neurofisiologia.

B.2. Corso integrato di psicologia:
psicologia;
psicometria.

B.3. Corso integrato di fonetica e linguistica:
fonetica;
linguistica.

B.4. Attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (360 ore).

II Anno - I semestre.

Area C - *Patologia generale, farmacologia, igiene e psicopatologia* (crediti 6).

Obiettivo: lo studente deve entrare nella dimensione patologica e terapeutica fisica e psicopatologica, apprendendo fondamenti della patologia generale, della fisiopatologia, della farmacologia, dell'igiene e della patologia psichica.

C.1. Corso integrato di patologia generale, fisiopatologia generale e neuropatologia:
patologia generale;
fisiopatologia generale;
neuropatologia.

C.2. Corso integrato di farmacologia e psicofarmacologia:
farmacologia;
psicofarmacologia.

C.3. Corso integrato di igiene e medicina sociale:
igiene;
medicina sociale.

C.4.Corso integrato di psicopatologia generale dell'età evolutiva ed involutiva:
psicopatologia generale;
psicopatologia e psicopatologia dell'età evolutiva;
geriatria.

C.5. Attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (450 ore).

INDIRIZZO RIABILITATIVO

II Anno - II semestre.

Area D - *Psichiatria, psicoterapia, neuropsicologia, riabilitazione psicomotoria del linguaggio e della visione* (crediti 6).

Obiettivo: lo studente deve apprendere il campo specifico della psichiatria, gli elementi base della psicoterapia per acquisire tecniche specifiche riabilitative psicomotorie del linguaggio e della visione.

D.1. Corso integrato di psichiatria:
psichiatria.

D.2. Corso integrato di psicoterapia, psicologia cognitivistica e neuropsicologia:
psicoterapia;
psicologia cognitiva;
neuropsicologia.

D.3. Corso integrato di tecniche riabilitative psicomotorie del linguaggio e della visione:
tecniche della riabilitazione psicomotoria e dell'apprendimento;
tecniche riabilitative del linguaggio;
ottica visica, fisiopatologica e tecniche riabilitative specifiche.

D.4. Attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (450 ore).

III Anno - I semestre.

Area E - *Riabilitazione psichiatrica generale e tecniche riabilitative specifiche* (crediti 6).

Obiettivo: lo studente entra direttamente in contatto con la riabilitazione psichiatrica e con tecniche riabilitative specifiche e cognitive di terapia occupazionale, di espressività grafica e figurativa, di animazione teatrale e di musicoterapia.

E.1. Corso integrato di riabilitazione psichiatrica generale:
riabilitazione psichiatrica generale.

E.2. Corso integrato di terapia comportamentale cognitiva e di terapia occupazionale:
terapia comportamentale e cognitiva;
terapia occupazionale.

E.3. Corso integrato di tecniche riabilitative grafiche, di animazione teatrale e musicoterapiche:
tecniche di animazione teatrale;
musicoterapia.

E.4. Attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (625 ore).

III Anno - II semestre.

Area F - *Riabilitazione psichiatrica infantile e geriatrica* (crediti 6).

Obiettivo: lo studente apprende tecniche riabilitative specifiche legate all'infanzia e all'età evolutiva.

F.1. Corso integrato di riabilitazione speciale psicogeriatrica:
riabilitazione speciale psicogeriatrica.

F.2. Corso integrato di riabilitazione speciale psichiatrica infantile:
riabilitazione psichiatrica infantile.

F.3. Attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (625 ore).

INDIRIZZO SOCIOPSICOTERAPEUTICO

II Anno - II semestre.

Area G - *Psichiatria, psicoterapia e psicopedagogia* (crediti 6).

Obiettivo: Lo studente studia il campo specifico della psichiatria, gli elementi generali della psicoterapia ed i fondamenti della psicopedagogia.

G.1. Corso integrato di psichiatria:
psichiatria.

G.2. Corso integrato di psicoterapia e relazione psicoterapica:
elementi di psicoterapia;
relazione psicoterapeutica.

G.3. Corso integrato di psicopedagogia:
psicopedagogia.

G.4. Attività tutoriali e di tirocinio pratico guidato da svolgersi presso la struttura di ospedalizzazione parziale psichiatrica (450 ore).

III Anno - I semestre.

Area H - *Dinamiche istituzionali, gruppo di discussione, psicoterapia di gruppo, psicoterapia familiare* (crediti 6).

Obiettivo: lo studente acquisisce conoscenza e pratica delle complesse dinamiche interrelazionali istituzionali dei gruppi-discussione microsociologici, della psicoterapia di gruppo e dell'approccio valutativo e psicoterapeutico familiare.

H.1. Corso integrato di dinamiche istituzionali e dei gruppi di discussione microsociologici:
dinamiche interrelazionali istituzionali;
gruppi di discussione microsociologici.

H.2. Corso integrato di psicoterapia di gruppo e familiare:
psicoterapia di gruppo;
dinamiche e psicoterapia familiare.

H.3. Corso integrato di sociologia:
sociologia familiare;
sociologia dei piccoli gruppi.

H.4. Attività tutoriali e di tirocinio pratico guidato da svolgersi presso le strutture ospedaliere e di ospedalizzazione parziale psichiatrica, nonché riguardo alla socioterapia (625 ore).

III Anno - II semestre.

Area I - *Psicoterapia di gruppo, comunità terapeutica* (crediti 5).

Obiettivo: lo studente approfondisce la conoscenza della psicoterapia di gruppo e studia l'organizzazione e la cognizione e le dinamiche della comunità terapeutica psichiatrica.

I.1. Corso integrato di psicoterapia di gruppo:
psicoterapia di gruppo.

I.2. Corso integrato di comunità terapeutica:
comunità terapeutica psichiatrica.

I.3. Attività tutoriali e di tirocinio pratico guidato da svolgersi presso le strutture di ospedalizzazione parziale psichiatrica (625 ore).

INDIRIZZO SOCIALE

II Anno - II semestre.

Area L - *Psichiatria, psicoterapia, sociologia ed economia.*

Obiettivo: lo studente apprende la patologia psichiatrica e gli elementi generali di psicoterapia, contemporaneamente alla dimensione sociologica ed economica della società umana.

L.1. Corso integrato di psichiatria:
psichiatria.

L.2. Corso integrato di psicoterapia:
elementi base della psicoterapia.

L.3. Corso integrato di sociologia e di economia:
sociologia;
economia.

L.4. Attività tutoriali e di tirocinio pratico guidato da svolgersi presso le strutture di ospedalizzazione parziale psichiatrica (450 ore).

III Anno - I semestre.

Area M - *Diritto pubblico, lavorativo, della famiglia, della tutela del minore, psichiatria sociale e transculturale* (crediti 6).

Obiettivo: lo studente apprende i fondamenti giuridici di base riguardanti il diritto pubblico, lavorativo, della famiglia e della tutela del minore contemporaneamente allo studio delle basi sociali e transculturali della psichiatria.

M.1. Corso integrato di diritto pubblico, lavorativo, della famiglia e della tutela del minore:
elementi di diritto pubblico;
diritto della famiglia e della tutela del minore;
legislazione lavorativa.

M.2. Corso integrato di psichiatria sociale e transculturale:
psichiatria sociale;
psichiatria transculturale.

M.3. Corso integrato di sociologia:
sociologia sanitaria;
sociologia della comunicazione;
sociologia della devianza.

M.4. Attività tutoriali e di tirocinio pratico guidato da svolgersi presso le strutture ospedaliere e di ospedalizzazione parziale psichiatrica, nonché riguardo alla socioterapia (625 ore).

III Anno - II semestre.

Area N - *Psichiatria forense e legislazione psichiatrica, servizi sociali, teoria del nursing* (crediti 6).

Obiettivo: lo studente apprende i fondamenti degli aspetti forensi della psichiatria e l'evoluzione psichiatrica contemporaneamente all'organizzazione dei servizi sociali psichiatrici e alla teoria e alla pratica del nursing.

N.1. Corso integrato di psichiatria forense e legislazione psichiatrica:
psichiatria forense;
legislazione psichiatrica.

N.2. Corso integrato dell'organizzazione dei servizi sociali e della teoria del nursing:
servizi sociali psichiatrici;
teoria del nursing (sussidi, organizzazione dell'assistenza familiare).

N.3. Attività tutoriali e di tirocinio pratico guidato da svolgersi presso le strutture ospedaliere, di ospedalizzazione parziale psichiatrica ed i servizi di assistenza domiciliare psichiatrici (625 ore).

Art. 102 (*Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale.* — 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in sovrannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto, esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consente allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in tecnici di riabilitazione psichiatrica e psicosociale, con menzione dell'indirizzo seguito.

5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione finale dell'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in sovrannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE

Art. 103 *(Finalità, organizzazione generale, norme di accesso)*. — 1. È istituito presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi dell'Aquila, il corso di diploma universitario di terapista della riabilitazione, articolato nei seguenti indirizzi:

a) neurologico;

b) ortopedico e medicina fisica e riabilitazione.

2. Il corso di diploma di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di terapista della riabilitazione. Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario di terapista della riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, l'Università potrà istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario di terapista della riabilitazione e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

5. In base alle strutture ed attrezzature didattiche e cliniche disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Il numero degli iscrivibili al corso di diploma non può comunque essere superiore a 25 studenti per anno per un totale di 75 studenti.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

L'ammissione avviene previo accertamento dell'idoneità psico-fisica.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla ed eventuale colloquio orale per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

6. L'indirizzo è scelto dallo studente entro la fine del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di un indirizzo di diploma universitario possono iscriversi al secondo semestre del terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 104 *(Ordinamento didattico)*. — 1. Il corso di diploma prevede 4.000 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri), ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 600 ore, secondo anno 600 ore, terzo anno 400 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 600 ore nel primo anno (300 per semestre) 800 ore nel secondo anno (400 per semestre), e 1000 ore nel terzo anno (500 per semestre). Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di

prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una o all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome, ma costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono integrate.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonchè approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o in diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare.

L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente nè ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio.

Sessioni di recupero sono previste, una nei mesi di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono le seguenti:

I Anno - I semestre.

Area A - *Propedeutica* (crediti: 6).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base propedeutiche alle conoscenze dei mezzi fisici utilizzati nella riabilitazione medica, nonchè introdurre l'allievo all'interno dei concetti di base della riabilitazione.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:
fisica medica;
biofisica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:
istologia;
anatomia umana;
neuroanatomia.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:
biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale e riabilitazione:
infermieristica generale;
riabilitazione generale;
teoria del nursing (assistenza e sussidi domiciliari).

A.6. Corso integrato di medicina fisica e riabilitazione:
riabilitazione generale.

A.7. Inglese scientifico.

A.8. Attività tutoriale e di tirocinio guidato:

attività da svolgersi in servizi ospedalieri di recupero e di rieducazione funzionale.

I Anno - II semestre.

Area B - *Funzioni del corpo umano e riabilitazione generale* (crediti: 6).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi di funzionamento dell'organismo umano e delle basi scientifiche dell'attività motoria e del comportamento nonchè i principi di fisiopatologia applicati alla riabilitazione.

B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia umana:
chimica biologica;
fisiologia umana;
neurofisiologia.

B.2. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:
patologia generale;
fisiopatologia generale.

B.3. Corso integrato di cinesiologia:
anatomo-fisiologia dell'apparato locomotore;
cinesiologia generale;
cinesiologia speciale.

B.4. Corso integrato di psicologia:
psicologia generale;
psicologia dell'eta evolutiva;
psicometria.

B.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico da svolgersi in strutture ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale relativamente ai corsi integrati del semestre.

II Anno - I semestre.

Area C - *Principi della riabilitazione e propedeutica alla riabilitazione motoria* (crediti: 6).

Obiettivi: lo studente deve apprendere i fondamenti teorici ed applicativi, relativamente alle modalità generali dell'approccio alle menomazioni, disabilità ed handicap, nonchè degli interventi riabilitativi di base.

C.1. Corso integrato: metodologia generale della medicina fisica e riabilitativa:

chinesiterapia generale;
massoterapia;
terapia fisica strumentale.

C.2. Corso integrato di pediatria:

neonatologia;
patologia pediatrica.

C.3. Corso integrato di psichiatria:

psichiatria generale;
neuropsichiatria infantile.

C.4. Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica:

neuropsicologia;
neurolinguistica.

C.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso strutture sanitarie ospedaliere ed extra-ospedaliere.

II Anno - II semestre.

Area D - *Medicina interna e specialità mediche, neurologia e disabilità delle funzioni viscerali* (crediti: 6).

Obiettivi: acquisizione delle conoscenze e degli esiti delle disabilità motorie, della comunicazione e viscerali, di tecniche specifiche di riabilitazione e di principi di medicina generale orientati alle disabilità viscerali neurocorrelate e di specifiche funzioni, nonchè alla gestione generale e medica del disabile.

D.1. Corso integrato di neurologia:

neurologia;
neurofisiopatologia;
neurotraumatologia.

D.2. Corso integrato di medicina generale e specialistica:

medicina interna ad indirizzo specialistico;
pneumologia;
cardiologia;
geriatria;
oncologia;
nefrologia;
reumatologia.

D.3. Corso integrato di patologia dell'apparato locomotore:

ortopedia;
traumatologia;
patologia articolare.

D.4. Tirocinio pratico guidato: da svolgersi presso strutture ospedaliere ed extraospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

III Anno - I semestre.

Area E - *Metodi e tecniche della riabilitazione* (crediti: 4).

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche dei principi di riabilitazione speciale di base, nonchè apprendere le rispettive metodiche applicative.

E.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione motoria e fisioterapia strumentale:

cinesiologia speciale;
cinesiterapia speciale;
fisioterapia speciale;
terapia occupazionale generale;
protesiologia ed ortesiologia;
massoterapia speciale.

E.2. Corso integrato di riabilitazione delle disabilità viscerali:

patologia e tecniche di riabilitazione speciali;
riabilitazione respiratoria;
riabilitazione uro-ginecologica;
riabilitazione oncologica;
riabilitazione dell'ustionato;
riabilitazione delle funzioni viscerali.

E.3. Tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

INDIRIZZO NEUROLOGICO

III Anno - II semestre.

Area F - *Metodi e tecniche della riabilitazione neurologica e neuromotoria* (crediti 4).

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze e le tecniche di riabilitazione specifiche anche speciali nell'ambito delle menomazioni e disabilità di natura neurologica.

F.1. Corso integrato di metodi e tecniche della riabilitazione neuromotoria:

tecniche di riabilitazione neuromotoria;
tecniche di riabilitazione neuromotoria speciale.

F.2. Corso integrato di neuropsicologia:

psicologia dell'età evolutiva;
patologia della psicomotricità.

F.3. Corso integrato di neuropsichiatria infantile:

neurologia pediatrica;
neuropsichiatria infantile.

F.4. Tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere.

INDIRIZZO IN ORTOPEDIA
E MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

III anno - II semestre.

Area G - *Metodi e tecniche della riabilitazione ortopedico-reumatologica*(crediti 4).

Obiettivi: acquisizione delle conoscenze delle disabilità osteoartromuscolari e di tecniche specifiche della riabilitazione in ambito ortopedico.

G.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore:

tecniche di riabilitazione speciale;
cinesiterapia strumentale;
idrocinesiterapia;
balnoterapia;
terapia occupazionale speciale.

G.2. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore nell'età evolutiva:

tecniche di riabilitazione speciale;
cinesiterapia strumentale;
idrocinesiterapia;
balnoterapia;
terapia occupazionale speciale.

G.3. Attività tutoriali e tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

Art. 105 *(Organizzazione didattica, verifiche di profitto esame finale).* — 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti devono aver regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone l'apposito libretto di formazione, che consenta allo studente e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa,viene conseguito il diploma in terapista della riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.

5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti anche parzialmente nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale propedeutica e professionalizzante,riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera, riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO PER TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO

Art. 106. — 1.1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario di tecnico di laboratorio biomedico.

1.2. Il corso di diploma di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze culturali di base e generali e con competenze professionali specifiche tali da consentire un'attività professionale tecnica e biotecnologica sia in laboratori d'indagine scientifico-sperimentale, sia in laboratori di medicina clinica, sperimentali e di industrie, rivolta in particolare alle analisi biochimiche, microbiologiche di patologia clinica, citopatologia ed istopatologia.

1.3. Il corso di diploma si articola negli indirizzi di:

a) patologia clinica;

b) biochimica clinica;

c) microbiologia clinica;

d) citopatologia;

e) laboratorio di anatomia patologica ed istocitopatologia;

f) ricerca biomedica e biotecnologie.

L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

1.4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi con contenuti ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica o dal consiglio di facoltà secondo la normativa statutaria.

1.5. Il corso di diploma prevede 2400 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (1° anno 460 ore, 2° anno 420 ore, 3° anno 320 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore) Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste.

Il tirocinio professionale è svolto per 320 ore nel 1° anno, 420 ore nel 2° anno e 460 ore nel 3° anno.

1.6. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, nella sede principale, nei poli didattici o in idonee strutture convenzionate, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è fissato in massimo di 20 iscritti per anno, per un totale di 60 studenti sui tre anni di corso e stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, ma con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

1.7. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nel limite dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del restante punteggio complessivo.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno 3 esami del primo anno di corso.

1.8. Gli studenti debbono sostenere ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Le discipline di un corso integrato non danno luogo ad esami; esse possono tuttavia dar luogo, a scelta dello studente, ad una valutazione in itinere utile per l'esame relativo al corso integrato. Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti, entro la sessione autunnale, tutti gli esami, tranne due sostenibili nella sessione di recupero (gennaio-febbraio), dell'anno precedente.

Art. 107. — 2.1. I corsi integrati e le relative discipline facenti parte dell'ordinamento del triennio utile per il conseguimento del diploma sono compresi in aree. Le aree definiscono gli obiettivi che lo studente deve raggiungere, nonché il peso relativo dell'area.

Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico, inteso ad acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

2.2. Le aree, con indicati i crediti, corrispondenti in linea generale a 50 ore di didattica complessiva, nonché i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre.

Area 1 - *Propedeutica* (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici.

1.1. Corso integrato di fisica, statistica e informatica:

fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

1.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

1.3. Corso integrato di istologia e anatomia:

istologia;
anatomia umana.

1.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

1.5 Inglese scientifico.

I Anno - II semestre.

Area 2 - *Biochimica, microbiologia e fisiologia* (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eucarioti ed organismi; apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi.

2.1. Corso integrato di chimica biologica e biochimica clinica:

chimica biologica;
biochimica clinica;
biologia molecolare;
tecniche analitiche di chimica clinica.

2.2. Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica:

microbiologia;
microbiologia clinica.

2.3. Corso integrato di fisiologia umana:

fisiologia umana;
biofisica.

2.4. Corso integrato di organizzazione di laboratorio biomedico:

organizzazione di laboratorio;
norme di sicurezza in laboratorio;
strumentazione di laboratorio;
statistica;
informatica applicata.

II Anno - I semestre.

Area 3 - *Medicina sperimentale* (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere i fondamenti dei meccanismi eziologici in patologia umana, compresi quelli indotti da micro-organismi, nonché i principi di loro valutazione tramite metodologie di laboratorio.

3.1. Corso integrato di patologia generale:

patologia generale;
immunologia;
citopatologia.

3.2. Corso integrato di fisiopatologia generale:

fisiopatologia generale;
fisiopatologia endocrina e metabolica.

3.3. Corso integrato di microbiologia clinica:

microbiologia e virologia;
tecniche di analisi microbiologiche;
tecniche di analisi virologiche;
tecniche di analisi micologiche e parassitologiche.

II Anno - II semestre.

Area 4. - *Patologia clinica, citopatologia ed istopatologia* (crediti 4.0).

Obiettivo: apprendere i fondamenti delle metodologie di laboratorio utilizzabili in patologia umana.

4.1. Corso integrato di patologia clinica e di citopatologia:

patologia clinica;
patologia clinica sistematica;
tecniche di patologia clinica;
tecniche di citopatologia e patologia ultrastrutturale.

4.2. Corso integrato di immunologia e patologia cellulare:

immunologia cellulare;
patologia cellulare;
tecniche di immunologia;
tecniche di colture cellulari.

4.3. Corso integrato di istopatologia:

tecniche di istopatologia;
tecniche di analisi ultrastrutturale.

III anno

A - Indirizzo in patologia clinica

Area A5 - *Patologia clinica* (crediti: 8.5)

Obiettivo: Apprendere le metodiche di analisi e di ricerca specialistica in patologia clinica, immunologia e patologia molecolare diagnostica.

I semestre:

A5.1. Corso integrato di patologia clinica I:
patologia clinica;
metodologia di laboratorio;
controlli di qualità.

A5.2. Corso integrato di immunologia, ematologia di laboratorio ed immunoematologia:
tecnologie molecolari in immunologia;
immunoematologia;
laboratorio di ematologia;
laboratorio di immunoematologia.

A5.3. Corso integrato di patologia molecolare diagnostica:
laboratorio di patologia clinica;
laboratorio di patologia molecolare.

II semestre:

A5.4. Corso integrato di patologia clinica II:
patologia clinica;
controlli di sicurezza in laboratorio.

A5.5. Corso integrato di patologia molecolare diagnostica:
patologia molecolare diagnostica;
metodologie di diagnosi molecolare in patologia clinica.

III anno

B. Indirizzo in biochimica clinica

Area B5 - *Biochimica clinica* (crediti: 8.5)

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in biochimica e tossicologia clinica.

I semestre:

B5.1. Corso integrato in chimica e biochimica clinica I:
biochimica sistematica umana;
biochimica clinica;
metodologie biochimiche.

B5.2. Corso integrato di metodologia diagnostica biochimico clinica I:
enzimologia;
tecniche di analisi automatizzate.

B5.3. Corso integrato di tossicologia clinica:
tossicologia ed analisi tossicologiche;
metodologie di monitoraggio dei farmaci.

II semestre:

B5.4. Corso integrato di chimica e biochimica clinica II:
chimica analitica;
biochimica clinica.

B5.5. Corso integrato di metodologia diagnostica biochimico clinica II:
metodologia diagnostica molecolare;
analisi automatizzate.

III anno

C - Indirizzo di microbiologia clinica

Area C5 - *Microbiologia clinica* (crediti: 8.5)

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in microbiologia, virologia, micologia e parassitologia clinica.

I semestre:

C5.1. Corso integrato di microbiologia I:
microbiologia;
batteriologia;
analisi microbiologiche.

C5.2. Corso integrato di virologia:
virologia;
virologia molecolare;
virologia diagnostica.

C5.3. Corso integrato di micologia:
micologia;
micologia diagnostica.

II semestre:

C5.4. Corso integrato di microbiologia II:

microbiologia speciale;
tecniche speciali di analisi nelle malattie infettive.

C5.5. Corso integrato di parassitologia:
parassitologia;
diagnostica parassitologica.

III anno

D - Indirizzo di citopatologia

Area D5.1 - *Citopatologia* (crediti: 8.5)

Obiettivo: apprendere i principi, le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in citopatologia e citogenetica.

I semestre:

D5.1. Corso integrato di citopatologia I:
citopatologia;
tecniche di prelievo;
tecniche di colorazione.

D5.2. Corso integrato di citogenetica:
principi di citogenetica;
colture cellulari;
tecniche di allestimento dei preparati.

II semestre:

D5.3. Corso integrato di citopatologia II:
citopatologia speciale;
metodologia e tecniche di prelievo;
metodologie citologiche molecolari;
tecniche speciali di citopatologia.

D5.4. Corso integrato di immunologia cellulare:
immunologia cellulare;
immunologia molecolare.

D5.5. Corso integrato di colpocitopatologia:
colpocitopatologia;
metodologie e tecniche di prelievo.

III anno

E - Indirizzo di laboratorio di anatomia patologica e istocitopatologia

Area E.5 - *Laboratorio di anatomia patologica e istocitopatologia* (crediti: 8.5)

Obiettivo: apprendere le metodiche di analisi e di ricerca specialistica in anatomia patologica e istocitopatologia.

I semestre:

E5.1. Corso integrato di anatomia patologica I:
nozioni di anatomia patologica macroscopica e microscopica;
tecniche di preparazione in anatomia patologica macroscopica;
tecniche di diagnostica di anatomia patologica macroscopica.

E5.2. Corso integrato di istopatologia:
nozioni di istopatologia ed istochimica;
tecniche di istopatologia ed istochimica.

II semestre:

E5.3. Corso integrato di anatomia patologica 2:
nozioni di anatomia patologica II;
nozioni di anatomia patologica microscopica;
nozioni e tecniche di istopatologia speciale.

E5.4. Corso integrato di patologia diagnostica ultrastrutturale e citologia diagnostica:
nozioni di citologia diagnostica;
nozioni di patologia ultrastrutturale;
tecniche di indagine citologica ed ultrastrutturale.

III anno

F - Indirizzo di ricerca biomedica e biotecnologie

Area F5 - *Ricerca biomedica e biotecnologie* (crediti: 8.5)

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per la ricerca biomedica in laboratorio e per lo sviluppo e la produzione di prodotti e sistemi di laboratori molecolari e cellulari biotecnologici.

I semestre:

F5.1. Corso integrato di tecnologie del DNA ricombinante:
biotecnologie cellulari;
biochimica degli acidi nucleici.

F5.2. Corso integrato di biologia cellulare ed ultrastrutturale:
biologia cellulare;
colture cellulari;
istologia e citologia;
tecniche di indagine citologica ed ultrastrutturale.

F5.3. Corso integrato utilizzazione animali di laboratorio:
principi di stabulazione degli animali di laboratorio;
animali transgenici;
norme di sicurezza e di conduzione di uno stabulario.

II semestre:

F5.4. Corso integrato di patologia sperimentale:
metodologie molecolari in patologia clinica;
oncologia.

F5.5. Corso integrato di immunologia cellulare e molecolare:

immunologia cellulare;
immunologia diagnostica molecolare;
tecnologie immunologiche avanzate.

2.3. Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di I o di II fascia. Si fa riferimento, al riguardo, al raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una o all'altra fascia.

Esse non danno luogo a verifiche di profitto autonome, ma costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono integrate.

2.4. Il consiglio della struttura didattica può distribuire in modo diverso tra i semestri i corsi integrati previsti in ciascun anno dal presente ordinamento.

2.5. Al termine del triennio — previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa — viene conseguito il diploma di tecnico di laboratorio biomedico.

2.6. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal Presidente del corso di diploma o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero della sanità. Ove i Ministri non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

Art. 108. — 3.1. La parte teorica dei corsi integrati è di norma pari al 60% dell'orario complessivo nei primi tre semestri pari al 50% nei semestri successivi. La frequenza delle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto, esse avvengono secondo delibera del consiglio di corso di diploma, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3.2. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

3.3. All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Le commissioni d'esame e di diploma sono costituite secondo le vigenti norme universitarie.

3.4. Gli studi compiuti nel corso di diploma, sono riconosciuti anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia. Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea della facoltà.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto, in particolare, degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

PARTE III

NORMATIVA GENERALE SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI

Art. 156. — Nell'Università degli studi dell'Aquila sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali:

per tecnici cosmetici;
di dirigenti e docenti di scienze infermieristiche;
per tecnici di anestesia e rianimazione;
per ortottisti assistenti di oftalmologia;
per assistenti sociali;
di tecnici di logopedia e foniatria;
di igienista dentale;
per strumentisti di sala operatoria;
per tecnici di colpocitologia;
per tecnici di audiometria e protesizzazione acustica;
di tecnici di igiene ambientale e del lavoro;
per tecnici in biotecnologie;
di terapia enterostomale per infermieri professionali.

L'Aquila, 29 ottobre 1994

Il rettore: SCHIPPA

94A7161

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 10 novembre 1994

Dollaro USA	1567,83
ECU	1954,30
Marco tedesco	1027,28
Franco francese	298,86
Lira sterlina	2519,82
Fiorino olandese	915,95
Franco belga	49,911
Peseta spagnola	12,342
Corona danese	262,40
Lira irlandese	2475,29
Dracma greca	6,667
Escudo portoghese	10,071
Dollaro canadese	1153,66
Yen giapponese	16,059
Franco svizzero	1225,35
Scellino austriaco	145,94
Corona norvegese	234,97
Corona svedese	214,78
Marco finlandese	336,19
Dollaro australiano	1182,93

94A7219

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª pubblicazione) Elenco n. 10

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titolo di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 227 mod. 241 D.P. Data: 14 dicembre 1987. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Milano. Intestazione: Marta Giovanni, nato a Pagazzano il 7 agosto 1940. Titoli del debito pubblico: nominativi 1. Capitale L. 100.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

94A7137

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola elementare «Desiderio da Settignano» ad accettare una donazione

Con decreto n. 934/1° sett. del 21 settembre 1994 del prefetto della provincia di Firenze il direttore didattico *pro-tempore* della scuola «Desiderio da Settignano» è stato autorizzato ad accettare la donazione di un televisore del valore di L. 657.000 e un videoregistratore del valore di L. 449.000 disposta dai genitori degli alunni.

94A7140

Autorizzazione alla scuola elementare «Don Minzoni» ad accettare due donazioni

Con decreto n. 816/1° sett. del 21 settembre 1994 del prefetto della provincia di Firenze la direttrice didattica *pro-tempore* della scuola elementare «Don Minzoni» è stata autorizzata ad accettare la donazione di un computer con stampante del valore di L. 2.951.200 disposta dalla scuola di formazione per psicomotricisti.

Con decreto n. 815/1° sett. del 21 settembre 1994 del prefetto della provincia di Firenze la direttrice didattica *pro-tempore* della scuola elementare «Don Minzoni» è stata autorizzata ad accettare la donazione di un registratore con amplificatore del valore di L. 250.000 disposta dalla signora Helga Uhl-Flemisch.

94A7141

Autorizzazione alla scuola elementare «Marconi» ad accettare una donazione

Con decreto n. 875/1° sett. del 21 settembre 1994 del prefetto della provincia di Firenze il direttore didattico *pro-tempore* della scuola elementare «Marconi» è stato autorizzato ad accettare la donazione di un apparecchio stereo mangianastri del valore di L. 107.500 disposta dai genitori degli alunni delle classi 3/C e 3/D.

94A7142

Autorizzazione alla scuola elementare «B. Da Rovezzano» ad accettare una donazione

Con decreto n. 933/1° sett. del 21 settembre 1994 del prefetto della provincia di Firenze il direttore didattico *pro-tempore* della scuola elementare «B. Da Rovezzano» è stato autorizzato ad accettare la donazione di una fotocopiatrice del valore di L. 800.000 disposta dal signor Buti Roberto.

94A7143

Autorizzazione alla scuola elementare «P. Libertà di Certaldo» ad accettare una donazione

Con decreto n. 877/1° sett. del 21 settembre 1994 del prefetto della provincia di Firenze la direttrice didattica *pro-tempore* della scuola elementare «P. Libertà di Certaldo» è stata autorizzata ad accettare la donazione di un Personal Computer composto da monitor del valore di L. 1.500.000; unità centrale del valore di L. 600.000 e una tastiera del valore di L. 60.000 disposta dal comitato dei genitori.

94A7144

Autorizzazione alla scuola elementare di via Tegolaia ad accettare una donazione

Con decreto n. 936/1° sett. del 21 settembre 1994 del prefetto della provincia di Firenze il direttore didattico *pro-tempore* della scuola elementare di via Tegolaia è stato autorizzato ad accettare la donazione di un televisore del valore di L. 600.000 e un videoregistratore del valore di L. 500.000 disposta dai genitori delle classi 1/C, 2/D, 3/C e 5/C.

94A7145

Autorizzazione alla scuola elementare «Michelet» di Antella ad accettare una donazione

Con decreto n. 935/1° sett. del 21 settembre 1994 del prefetto della provincia di Firenze il direttore didattico *pro-tempore* della scuola elementare «Michelet» di Antella è stato autorizzato ad accettare la donazione di un televisore con videoregistratore incorporato del valore di L. 1.500.000 disposta dal sig. Leonardo Lucarelli.

94A7146

Autorizzazione alla scuola «Nuccio - Direzione didattica 15» ad accettare una donazione

Con decreto n. 876/1° sett. del 21 settembre 1994 del prefetto della provincia di Firenze il direttore didattico *pro-tempore* della Direzione didattica 15, è stato autorizzato ad accettare la donazione di un computer del valore di L. 50.000 disposta dalla Cassa di risparmio di Firenze.

94A7147

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 29 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Nuova meccanica navale, con sede in Napoli, unità produttive ed ufficio in Napoli, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 2 marzo 1994 al 1° settembre 1994.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è ulteriormente prorogata dal 2 settembre 1994 al 1° marzo 1995.

Le proroghe suddette non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.T.M.A., con sede in Città di Castello (Perugia) e unità in Città di Castello (Perugia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 marzo 1994 al 24 settembre 1994.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata dal 25 settembre 1994 al 24 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Plaiamar, con sede in Tribiano (Milano) e unità in Tribiano (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 gennaio 1991 al 10 luglio 1991.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata dall'11 luglio 1991 al 10 gennaio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Isola alimenti, con sede in Pinerolo (Torino) e unità in Pinerolo (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 novembre 1993 al 15 maggio 1994.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Testing Service, con sede in Torino e unità in Druento (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 aprile 1994 al 1° ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge numero 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 27 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. S E L - Società editrice lombarda, con sede in Milano e unità in Milano e Paderno Dugnano (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 27 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bono Sud, con sede in Termini Imerese (Palermo) e unità in Termini Imerese (Palermo), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 15 marzo 1994 al 14 settembre 1994.

La proroga suddetta, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 27 settembre 1994:

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Pre.Mo. - Prefabbricati Molise, con sede in Ripalimosani (Campobasso) e unità di Ripalimosani (Campobasso), per il periodo dal 2 gennaio 1994 al 1° luglio 1994.

Comitato tecnico del 4 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 gennaio 1994 con decorrenza 2 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 2 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p.a. Pre.Mo. - Prefabbricati Molise, con sede in Ripalimosani (Campobasso) e unità di Ripalimosani (Campobasso), per il periodo dal 2 luglio 1994 al 1° gennaio 1994.

Comitato tecnico del 4 agosto 1994

Istanza aziendale presentata il 18 luglio 1994 con decorrenza 2 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dall'11 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. AE Borgo Nova (AE Goetze S.p.a dal 1° febbraio 1994), con sede in Desenzano del Garda (Brescia) e unità di Desenzano del Garda (Brescia), per il periodo dall'11 luglio 1994 al 10 gennaio 1995.

Comitato tecnico del 1° giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 7 giugno 1994 con decorrenza 11 luglio 1994;

4) ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/1993 e alle condizioni ivi previste — lavoratori interessati pari o inferiori a 100 — è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 15 giugno 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Meccanotecnica Lenguito, con sede in Napoli e unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 15 giugno 1993 al 14 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 5 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 settembre 1993 con decorrenza 16 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 15379/5 del 20 giugno 1994;

5) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sgat Italia, con sede in Lallio (Bergamo) e unità di Lallio (Bergamo), per il periodo dal 3 novembre 1993 al 2 maggio 1994.

Comitato tecnico del 4 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 dicembre 1993 con decorrenza 3 novembre 1993.

Contributo addizionale: no - Amministrazione controllata dal 20 luglio 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 3 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sgat Italia, con sede in Lallio (Bergamo) e unità di Lallio (Bergamo), per il periodo dal 3 maggio 1994 al 2 novembre 1994.

Comitato tecnico del 4 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 2 maggio 1994 con decorrenza 3 maggio 1994.

Contributo addizionale: no - Amministrazione controllata dal 20 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Tecnomeccanica Italia, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per il periodo dal 3 maggio 1993 al 2 novembre 1993.

Comitato tecnico del 4 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1993 con decorrenza 3 maggio 1993;

8) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 1° novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Società Bario e Derivati S.A.B.E.D., con sede in Vada comune Rosignano Marittimo (Livorno) e unità di Massa, per il periodo dal 1° maggio 1994 al 31 ottobre 1994.

Comitato tecnico del 4 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1994 con decorrenza 1° maggio 1994;

9) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 18 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Simac, con sede in Tarcento (Udine) e unità di Tarcento (Udine) per il periodo dal 18 aprile 1994 al 17 ottobre 1994.

Comitato tecnico del 30 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 aprile 1994 con decorrenza 18 aprile 1994;

10) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 13 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Lanificio Angelo Ferrarin, con sede in Thiene (Vicenza) e unità di Thiene (Vicenza), per il periodo dal 13 marzo 1994 al 12 settembre 1994.

Comitato tecnico del 17 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1994 con decorrenza 13 marzo 1994;

11) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Co.V.In. Consorzio Volontario Inerti, con sede in Casagiove (Caserta) e unità di Casagiove (Caserta), per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 27 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1993 con decorrenza 1° agosto 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministriale n. 15736/10 del 28 luglio 1994;

12) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994, con effetto dal 13 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Alba Industria Cartotecnica, con sede in Rovereto (Trento), e unità di Rovereto (Trento), per il periodo dal 13 giugno 1994 al 12 dicembre 1994.

Comitato tecnico del 19 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 giugno 1994 con decorrenza 13 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

13) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Acofer, con sede in Torino, e unità di Beinasco (Torino), Calendasco (Piacenza), Dolcé (Verona), Parma, per il periodo dal 6 settembre 1993 al 5 marzo 1994.

Comitato tecnico del 20 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 6 settembre 1993.

Contributo addizionale: no - Amministrazione straordinaria dal 28 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15043/9 del 10 maggio 1994;

14) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Acofer, con sede in Torino, e unità di Sesto San Giovanni (Milano), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 4 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 luglio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Contributo addizionale: no - amministrazione straordinaria dal 28 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

15) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sime Commerciale, con sede in Ascoli Piceno, e unità di Ascoli Piceno, Porto San Giorgio, Pescara, S. Benedetto, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 maggio 1994.

Comitato tecnico del 4 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1994 con decorrenza 1° dicembre 1993;

16) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Solari Udine, con sede in Udine, e unità di Udine e Milano, per il periodo dal 29 novembre 1993 al 28 maggio 1994.

Comitato tecnico del 4 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 29 novembre 1993.

Contributo addizionale: no - amministrazione straordinaria;

17) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 1° gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. G. Borghi, con sede in Pordenone, e unità di Angera (Varese), per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Comitato tecnico del 27 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 gennaio 1994 con decorrenza 1° luglio 1994;

18) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Papa Withforce, con sede in Cormano (Milano), e unità di Cormano (Milano), per il periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 giugno 1994.

Comitato tecnico del 20 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 6 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15734/12 del 28 luglio 1994;

19) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. Roberto Torbidoni, con sede in Monte San Vito (Ancona), e unità di Monte San Vito (Ancona), per il periodo dal 29 novembre 1993 al 28 maggio 1994.

Comitato tecnico del 4 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 novembre 1993 con decorrenza 29 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

20) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 29 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. Roberto Torbidoni, con sede in Monte San Vito (Ancona), e unità di Monte San Vito (Ancona), per il periodo dal 29 maggio 1994 al 28 novembre 1994.

Comitato tecnico del 4 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1994 con decorrenza 29 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

21) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Seac, con sede in Eboli (Salerno), e unità di Cicerale (Salerno), per il periodo dall'8 novembre 1993 al 7 maggio 1994.

Comitato tecnico del 4 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1993 con decorrenza 8 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

22) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. C.N.P. - Cantieri navali partenopei, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 giugno 1994.

Comitato tecnico del 4 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 gennaio 1994 con decorrenza 6 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 27 settembre 1994:

1) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994, con effetto dal 24 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ceramiche Monosud, con sede in Olivetro Citra (Salerno) e unità di Olivetro Citra (Salerno), per il periodo dal 24 novembre 1993 al 23 maggio 1994.

Comitato tecnico del 19 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° dicembre 1993 con decorrenza 24 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

94A7162

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove registrazioni; nuove forme farmaceutiche; modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 218 del 17 settembre 1994).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del provvedimento n. 246/1994 del 13 settembre 1994, concernente la specialità medicinale «FLUIFORT sciroppo», alla pag. 19, seconda colonna, prima della voce «produttore» deve intendersi inserito:

«Numeri AIC:

— flacone sciroppo da 200 ml

n. AIC: 023834068 (in base 10) 0QRCGN (in base 32)»,

e ove e indicato: «I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.», leggasi: «I lotti già prodotti aventi i numeri di AIC precedentemente autorizzati devono essere ritirati dal commercio entro e non oltre il 31 marzo 1995.».

94A7196

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300